



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

27[^] Seduta

Lunedì 22 maggio 2023

Deliberazione n. 195 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n.14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto, separatamente, in votazione i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 154/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 25 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 maggio 2023

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 195 del 22 maggio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 1984, N. 14 (PROVVIDENZE IN
FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E DEL LAVORO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 maggio 2023.

Reggio Calabria, 25 maggio 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge, strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsti allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria.

Nello specifico, all'articolo 2, comma 1 è previsto che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in funzione:

- 1) del numero degli invalidi, dei quali, per legge hanno la rappresentanza e la tutela;
- 2) dell'attività socioassistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali;
- 3) in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.

I parametri di riparto risultano di non chiara applicazione. La norma è stata oggetto di interpretazioni non univoche in fase di attuazione da parte degli uffici della Giunta regionale, deputati all'esecuzione, non essendo indicato il peso specifico di ciascun parametro.

Con il provvedimento normativo in esame, si intende procedere ad una chiara identificazione del peso specifico di ciascun parametro, al fine di uniformare e semplificare la ripartizione dei contributi destinati alle associazioni.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla l.r. 14/1984 ed interviene per semplificare il comma 1 dell'articolo 2 della legge. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

- a) Contesto tecnico/economico cui si riferisce la legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.



Consiglio regionale della Calabria

La legge regionale n. 14/1984 reca misure di sostegno per favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria. Le modifiche introdotte con la presente legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale, atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di maggiore chiarezza interpretativa delle norme in essa contenute.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente legge si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo.

c) Oneri finanziari

La presente legge di modifica della legge regionale n. 14/1984 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, tenuto conto del carattere esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica l'articolo 2, comma 1, della l.r. 14/1984	//	//	0,00 €
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

d) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

e) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati dalla norma, mentre la presente legge inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività di ripartizione dei contributi. Inoltre, la presente legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla l.r. n.14/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro), è sostituito dal seguente:

"1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto:

a) al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela in ragione del 50 per cento della dotazione annuale;

b) all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali in ragione del 20 per cento della dotazione annuale;

c) in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza in ragione del 30 per cento della dotazione annuale.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.